

ABE/GL/2015/09

---

11.09.2015

---

## Orientamenti

---

sugli impegni di pagamento ai sensi della direttiva 2014/49/UE  
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

# Orientamenti ABE sugli impegni di pagamento ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

---

## Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il regolamento ABE). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità designate e i DGS cui si applicano i presenti orientamenti sono tenuti a conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure).

## Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 11.11.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo fornito nella sezione 5 dei presenti orientamenti all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "ABE/GL/2015/09" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. L'articolo 10, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi assegna all'ABE il compito di emanare orientamenti sugli impegni di pagamento. A tal fine, i presenti orientamenti forniscono i termini da includere negli accordi contrattuali o di legge in base ai quali un ente creditizio fornisce impegni di pagamento a un DGS, nonché i criteri per l'ammissibilità e la gestione delle garanzie.
2. I presenti orientamenti sono rivolti:
  - a) ai DGS e alle autorità designate, definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 18), della direttiva 2014/49/UE;
  - b) alle autorità di risoluzione definite all'articolo 4, paragrafo 2, punto iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e successive modifiche (regolamento ABE); nonché
  - c) alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto concerne il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento.

I presenti orientamenti si applicano in conformità con il quadro giuridico nazionale che conferisce ai DGS o alle autorità designate il potere di accettare impegni di pagamento nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo.

3. Qualora il funzionamento del DGS sia gestito da una società privata, le autorità designate dovrebbero verificare che, in base alla legge che disciplina tale contratto, il DGS goda della tutela del creditore stabilita dalla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
4. Le autorità di risoluzione dovrebbero informare le autorità designate che, nell'esercitare i loro poteri ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prestino dovuta considerazione alla necessità di assicurare un'efficace tutela dei diritti del DGS.
5. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
  - i. "impegni di pagamento", gli impegni di pagamento secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13), della direttiva 2014/49/UE;
  - ii. "attività a basso rischio", le attività a basso rischio secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2014/49/UE. Le attività a basso rischio ai fini della garanzia nei presenti orientamenti possono consistere in strumenti finanziari o contante;

- iii. “contratto di impegno di pagamento”, il contratto da stipularsi tra il DGS e l’ente creditizio recante i termini e le condizioni per l’inclusione di impegni di pagamento di un ente creditizio tra i mezzi finanziari disponibili di un DGS e, in particolare, i) l’indicazione da parte del DGS dell’importo dell’impegno di pagamento e ii) l’obbligo irrevocabile e garantito che impegna l’ente creditizio a versare al DGS l’importo dell’impegno di pagamento su richiesta del DGS entro il termine fissato nel contratto;
- iv. “importo dell’impegno di pagamento”, la quota e l’importo monetario del contributo in favore del DGS come richiesto dal medesimo DGS, che l’ente creditizio si impegna a fornire mediante l’impegno di pagamento secondo i termini e le condizioni del contratto di impegno di pagamento;
- v. “contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale”, in linea con la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE, un contratto disciplinato dalla legge di recepimento della direttiva 2002/47/CE in forza del quale l’ente creditizio garantisce gli obblighi assunti con il contratto di impegno di pagamento fornendo al DGS una garanzia reale costituita da attività a basso rischio sotto forma di titoli, dove la piena proprietà delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia rimane all’ente creditizio quando il diritto di garanzia è costituito;
- vi. “contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”, in linea con la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, un contratto disciplinato dalla legge di recepimento della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria in forza della quale l’ente creditizio garantisce gli obblighi assunti nel contratto di impegno di pagamento trasferendo al DGS la piena proprietà delle attività a basso rischio;
- vii. “contratto di garanzia finanziaria”, un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
- viii. “evento determinante l’escussione della garanzia”, un evento che comporta l’accelerazione dell’obbligo di versare l’importo dell’impegno di pagamento tale che esso diventa immediatamente esigibile. Secondo i termini dei contratti di garanzia finanziaria e in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2002/47/CE o per effetto di legge, il verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia autorizza il DGS a realizzare la garanzia delle attività a basso rischio fornite dall’ente creditizio mediante la vendita o l’appropriazione, senza la necessità di preavviso giurisdizionale (prior jurisdictional notice) o di autorizzazione;

- ix. “procedure di liquidazione”, le procedure di liquidazione così come definite nell’articolo 2 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
- x. “provvedimenti di risanamento” (reorganisation measures), i provvedimenti di risanamento così come definiti nell’articolo 2 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
- xi. “misure di intervento precoce”, le misure intraprese dalle autorità competenti conformemente agli articoli 27-30 della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- xii. “misure di gestione della crisi”, le misure di gestione della crisi così come definite nell’articolo 2, punto 102, della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

## Titolo II - Orientamenti sugli impegni di pagamento

### Parte 1 – Considerazioni generali

- 6. La direttiva 2014/49/UE mira ad “armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi”<sup>1</sup>, mediante una combinazione di contributi ex ante ed ex post.
- 7. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, i mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo dei DGS possono includere gli impegni di pagamento, a condizione che la quota totale degli impegni di pagamento non superi il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi di detto articolo.
- 8. Questa disposizione implica l’obbligo per gli Stati membri di conferire alle autorità designate o ai DGS il potere di accettare impegni di pagamento fino al 30 % dei mezzi finanziari disponibili. Tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE non dovrebbe essere letto come un diritto automatico per gli enti creditizi, esercitabile nei confronti del DGS, di fornire i propri contributi sotto forma di impegni di pagamento. Il DGS dovrebbe attuare tale meccanismo sulla base di criteri non discriminatori. In particolare, i DGS non dovrebbero accettare più del 30 % dei contributi ex ante di un determinato membro sotto forma di impegni di pagamento.
- 9. Le autorità designate dovrebbero verificare che i contratti di impegno di pagamento e i contratti di garanzia finanziaria stipulati tra il DGS e l’ente creditizio siano coerenti con i presenti orientamenti.

---

<sup>1</sup> Considerando (27) della direttiva 2014/49/UE.

## Parte 2 – Il contratto di impegno di pagamento

10. L'ammissibilità degli impegni di pagamento dovrebbe essere subordinata alla conclusione di singoli contratti di impegno di pagamento sottoscritti tra il DGS e i rispettivi enti membri. Un nuovo contratto di impegno di pagamento dovrebbe essere concluso ogniqualvolta siano richiesti nuovi contributi ex ante. In alternativa, un contratto quadro esistente dovrebbe essere modificato o integrato ogni volta per riflettere le nuove richieste di contributi ex ante.
11. Il contratto di impegno di pagamento dovrebbe includere almeno i seguenti elementi:
  - a) l'importo degli impegni di pagamento;
  - b) l'obbligo irrevocabile per l'ente creditizio di effettuare il promesso pagamento in contanti relativo all'importo dell'impegno di pagamento in qualsiasi momento, su richiesta del DGS, senza indebito ritardo e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica conformemente alla lettera c) di seguito riportata. Il DGS dovrebbe almeno richiedere integralmente o parzialmente il versamento degli impegni di pagamento irrevocabili qualora, a causa di un uso dei mezzi finanziari disponibili, la quota degli impegni di pagamento irrevocabili all'interno dei mezzi finanziari disponibili superi la soglia massima fissata dal sistema ai sensi della direttiva 2014/49/UE e in accordo con il paragrafo 8 dei presenti orientamenti. Il termine di pagamento dovrebbe essere ridotto a un giorno lavorativo se all'ente creditizio sono applicate misure di intervento precoce o di gestione della crisi da parte dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione. Il contratto dovrebbe precludere qualsiasi riduzione dell'importo degli impegni di pagamento o risoluzione del contratto di impegno di pagamento, senza il consenso del DGS;
  - c) la trasmissione di una notifica da parte del DGS all'ente creditizio con qualsiasi mezzo di comunicazione efficace a garantirne la ricezione, ogniqualvolta il DGS richieda il pagamento in contanti dell'importo degli impegni di pagamento;
  - d) l'obbligo per l'ente creditizio di informare immediatamente il DGS di qualsiasi evento che incida sulla capacità dell'ente di onorare i propri obblighi o sulla capacità del DGS di far valere i propri diritti, in applicazione del contratto di impegno di pagamento o del contratto di garanzia finanziaria, compresi i declassamenti del rating dell'ente operati dalle agenzie di rating del credito esterne, eventuali modifiche sostanziali prudenziali o del business, o un eventuale deterioramento del valore delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia;
  - e) la conclusione tra il DGS e l'ente creditizio di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo che garantisce gli obblighi assunti dall'ente creditizio nel

contratto di impegno di pagamento mediante la concessione in garanzia da parte dell'ente creditizio nei confronti del DGS di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi e a disposizione del DGS.

12. I presenti orientamenti non pregiudicano la possibilità che, in conformità con la legislazione nazionale, il contenuto degli stessi venga parzialmente o interamente attuato mediante disposizioni di legge, comprese le disposizioni del contratto di impegno di pagamento e dei contratti di garanzia finanziaria, a condizione che le disposizioni di legge conseguano esiti almeno equivalenti a quelli stabiliti negli accordi contrattuali tra un DGS e i suoi membri per quanto riguarda, fra l'altro: l'adempimento dell'obbligo dell'ente creditizio di onorare l'impegno di pagamento; la fornitura al DGS da parte dell'ente creditizio di attività a basso rischio a titolo di garanzia a fronte dell'impegno di pagamento in modo tale che siano a disposizione del DGS; il realizzo immediato delle attività a basso rischio da parte del DGS al verificarsi di un evento determinante l'escussione; nonché la coerenza con i requisiti, comprese le tempistiche, di cui alla direttiva 2014/49/UE e a ogni altra disposizione normativa applicabile dell'UE.

### Parte 3 – Il contratto di garanzia finanziaria

13. Al fine di salvaguardare la posizione di creditore del DGS, un contratto di garanzia finanziaria dovrebbe includere in maniera esplicita i seguenti termini:
- a) l'ente creditizio si impegna a sostituire le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia alla loro scadenza, quando non rispondono più ai requisiti di cui alla parte 6 e 7 dei presenti orientamenti o in altri casi specifici convenuti con il DGS, di modo che l'impegno di pagamento sia assicurato in modo permanente da adeguate garanzie;
  - b) nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, l'ente creditizio non è autorizzato a disporre delle attività poste a garanzia (per esempio vendendole (sale) o vincolandole (encumbrance));
  - c) l'ente creditizio è tenuto a integrare le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia, su richiesta del DGS, nel caso in cui il valore dell'attività sottostante impiegata come garanzia, successivamente all'applicazione di uno scarto di valore (haircut) operato conformemente alla parte 7 dei presenti orientamenti, o in considerazione del tasso di cambio applicabile a garanzie in contanti, sia inferiore all'importo dell'impegno di pagamento;
  - d) l'introduzione di almeno i seguenti eventi determinanti l'escussione:
    - (i) mancato pagamento da parte dell'ente creditizio, quando richiesto dal DGS, dell'importo dell'impegno di pagamento entro il termine previsto nel contratto di impegno di pagamento;

- (ii) mancata sostituzione da parte dell'ente creditizio delle attività a basso rischio fornite al DGS alla loro scadenza, quando non rispondono più ai requisiti di cui alla parte 6 e 7 dei presenti orientamenti o negli altri casi specifici concordati con il DGS;
- (iii) mancata integrazione da parte dell'ente creditizio della propria garanzia su richiesta del DGS, in caso di violazione del livello di copertura, come stabilito nella parte 7 dei presenti orientamenti;
- (iv) revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio;
- (v) se l'ente creditizio è soggetto a provvedimenti di risanamento diversi dalle misure di intervento precoce o di gestione della crisi, o è soggetto a procedure di liquidazione.

Se un ente cessa di essere membro del DGS senza aver riscontrato uno degli eventi determinanti l'escussione di cui sopra, il DGS dovrebbe scegliere l'intervento più idoneo per preservare la disponibilità dei finanziamenti impegnati (committed funding).

A tal fine il DGS può:

- (1) escutere l'impegno;
- (2) accettare che l'ente, non più un membro del DGS dopo aver risolto la sua adesione, resti vincolato all'impegno e lo escuta al più tardi alla scadenza, come previsto nel contratto di impegno di pagamento, salvo in caso di rinnovo (roll-over) del contratto di impegno di pagamento; o
- (3) accettare che l'impegno sia trasferito a un altro soggetto nel contesto di una fusione o di un'acquisizione.

Quando un ente creditizio cessa di essere membro di un DGS e aderisce a un altro DGS, il DGS originario dovrebbe assicurare che i mezzi finanziari corrispondenti ai 12 mesi che precedono la scadenza dell'adesione siano ceduti all'altro DGS, escutando l'impegno e cedendone i proventi al DGS ricevente, ovvero trasferendo il contratto di impegno di pagamento a beneficio del DGS ricevente d'accordo con quest'ultimo e l'ente creditizio.

Se la modifica dell'adesione al DGS è il risultato dell'applicazione di una misura di risoluzione, il DGS dovrebbe consultare l'autorità di risoluzione prima di prendere



la propria decisione in merito agli impegni di pagamento, tenendo conto degli obiettivi della risoluzione, compresa la tutela dei depositanti<sup>2</sup>;

- e) al verificarsi di un evento determinante l'escussione, il DGS dovrebbe realizzare o far proprie le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia, in conformità con i termini del contratto di garanzia finanziaria;
- f) il DGS dovrebbe liberare e restituire la garanzia delle attività a basso rischio al pagamento in contanti da parte dell'ente creditizio dell'importo degli impegni di pagamento;
- g) occorrerebbe stabilire quale parte (il DGS o l'ente a esso aderente) abbia diritto ai proventi (interessi, dividendi ecc.) delle attività a basso rischio fornite in garanzia.

## Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia

- 14. Nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l'ente creditizio fornisca le attività a basso rischio al DGS secondo una delle modalità previste dalla direttiva 2002/47/CE, di modo che le attività a basso rischio siano in possesso o sotto il controllo del DGS.
- 15. Tale fornitura da parte dell'ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta mediante accredito della garanzia secondo le seguenti modalità.
  - a. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dovrebbero essere accreditate su un conto titoli o su un conto deposito i) presso depositari o intermediari individuati dall'autorità designata o dal DGS e in grado di fornire informazioni complete, accurate e aggiornate per quanto riguarda sia l'ente creditizio sia le attività a basso rischio; e ii) che consenta la registrazione delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dagli enti creditizi ai sensi del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

In questo caso, i DGS o le autorità designate dovrebbero individuare solo i depositari o gli intermediari che garantiscono una piena segregazione e protezione delle attività a basso rischio e consentono l'immediato accesso dei DGS, su richiesta, al fine di evitare eventuali perdite per l'ente creditizio o il DGS dovute al default o dell'insolvenza del depositario. Essi dovrebbero anche assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio.

---

<sup>2</sup> Articolo 31 della direttiva 2014/59/UE (GU L 173/190 del 12.6.2014).

- b. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo, dovrebbe essere previsto un trasferimento in favore del DGS su un conto titoli o conto deposito del DGS che consenta la registrazione di attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia da un ente creditizio conformemente al contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo. L'autorità designata o il DGS dovrebbero assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio.

Se un DGS ha diritto a ricevere depositi in contanti da parte dei membri, la garanzia in contanti può essere depositata direttamente dall'ente creditizio presso il DGS.

## Parte 5 – Criteri per verificare che la garanzia non è gravata da diritti di terzi

16. L'articolo 2, paragrafo 1, punto 13), della direttiva 2014/49/UE prevede che la garanzia non debba essere gravata da diritti di terzi. Di conseguenza, il DGS e le autorità designate non dovrebbero accettare attività a basso rischio già gravate o date in pegno o usate in altri contratti di garanzia.
17. Le attività fornite nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria devono essere legalmente realizzabili senza previa rivendicazione del diritto sulle medesime. Ai soggetti terzi non dovrebbe essere possibile avanzare con successo pretese sulle attività costituite in garanzia o su diritti a esse inerenti.
18. A tal fine, il contratto di garanzia finanziaria dovrebbe prevedere che gli enti creditizi si impegnino a garantire che nessuna attività a basso rischio fornita a titolo di garanzia venga contemporaneamente gravata o utilizzata come garanzia a favore di terzi o per garantire un altro obbligo esistente nei confronti del DGS, e si impegnino affinché nessuna attività utilizzata nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale sia concessa in garanzia a terzi.

## Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie

19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio come garanzia dell'importo dell'impegno di pagamento. I DGS e le autorità designate dovrebbero stabilire criteri adeguati sull'ammissibilità della garanzia, tenendo conto del rischio di credito e del rischio di mercato degli emittenti delle attività a basso rischio, e della liquidità di tali attività, al fine di escludere attività non liquide. Essi dovrebbero anche tener conto del rischio di concentrazione e del rischio di cambio. In linea di principio, i criteri di ammissibilità delle garanzie fornite alla Banca centrale europea (BCE) o alle banche centrali nazionali dell'Unione europea dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti di cui alla presente parte 6 degli orientamenti.

20. I DGS o le autorità designate dovrebbero anche prevedere limiti di esposizione, garantendo che per ogni ente creditizio vi sia una forte diversificazione delle attività con riferimento almeno all'emittente e alla scadenza. Per gli enti di piccole dimensioni che non sono in grado di fornire attività a basso rischio conformi ai requisiti in materia di diversificazione e ai limiti di esposizione, il livello di diversificazione delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia può essere inferiore fintantoché sia mantenuto un elevato livello complessivo di diversificazione delle attività a basso rischio nel portafoglio di garanzie dei DGS.
21. I DGS dovrebbero limitare la loro esposizione al debito, sia esso pubblico o privato, il cui valore è fortemente correlato a eventi in cui il DGS dovrebbe rimborsare i depositanti o contribuire alla risoluzione e, di conseguenza, potrebbe trovarsi nella condizione di richiamare l'impegno di pagamento. Tuttavia, la valuta di denominazione del debito non dovrebbe essere presa in considerazione per questo scopo, in quanto porrebbe vincoli eccessivi sulla capacità di fornire garanzie. Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, per i piccoli enti che non sono in grado di fornire attività a titolo di garanzia che siano conformi a tale requisito, il livello di correlazione può essere superiore, a patto che il livello generale di correlazione all'interno del portafoglio del DGS rimanga basso.
22. Inoltre, i DGS e le autorità designate dovrebbero affrontare in modo adeguato le differenze, laddove esistano, tra la valuta di denominazione della garanzia e la valuta di denominazione dei depositi protetti del DGS.
23. La gestione delle garanzie può essere condotta dal DGS stesso o da un soggetto terzo nell'ambito di un servizio tripartito di gestione delle garanzie, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti.

## Parte 7 — Scarto di valore (haircut)

24. I DGS o le autorità designate dovrebbero sempre applicare uno scarto (haircut) al valore delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia, a meno che la garanzia non sia fornita in contanti nella medesima valuta dell'impegno di pagamento. Ciò implica che il valore dell'attività sottostante è calcolato al valore di mercato dell'attività al netto di una certa percentuale (haircut).
25. I DGS o le autorità designate dovrebbero garantire che lo scarto di valore (haircut) rifletta il rischio di credito, di mercato e di liquidità derivante dal valore dell'esposizione di ciascuna attività. A tal fine, diversi scarti di valore (haircut) dovrebbero essere stabiliti in funzione del tipo di emittente e della relativa qualità del credito, nonché della scadenza delle attività e della valuta di denominazione.
26. L'applicazione degli scarti di valore (haircut) dovrebbe essere basata su una quantificazione delle perdite attese e sui tempi attesi (expected time delay) prima della vendita delle attività.

27. Anche se varie tabelle e metodologie di scarti di valore (haircutting schedules and methodologies) sono possibili, la tabella degli scarti di valore (haircut schedule) utilizzata per le attività idonee all'uso come garanzia da parte della BCE o delle banche centrali nazionali dell'Unione europea offre una soluzione solida.
28. I DGS o le autorità designate dovrebbero garantire che il valore delle attività a basso rischio sia valutato al prezzo di mercato in modo regolare e, possibilmente, su base giornaliera.
29. Inoltre, il valore di mercato al netto degli scarti di valore (haircut) delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dovrebbe essere mantenuto nel tempo. Ciò implica che, se il valore delle attività sottostanti valutato regolarmente al prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia e non è più conforme al rapporto di copertura risultante dall'applicazione dello scarto di valore, l'ente creditizio dovrebbe essere tenuto a fornire ulteriori attività a basso rischio o sostituire la relativa parte dell'impegno di pagamento con del contante.
30. In ogni caso, ai DGS o alle autorità designate non è preclusa la facoltà di imporre agli enti membri ulteriori obblighi informativi e di comunicazione (reporting and notification requirements).

## Parte 8 – Trattamento prudenziale

31. Il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento dovrebbe mirare a garantire che vi siano condizioni paritarie (level playing field) e attenuare l'effetto prociclico di tali impegni in funzione del loro trattamento contabile.
32. Se il trattamento contabile è tale che l'impegno di pagamento risulta pienamente riportato nel bilancio (come passività) o è tale che il contratto di garanzia risulta pienamente riportato a conto economico, non dovrebbe essere necessario applicare un trattamento prudenziale ad hoc per attenuare gli effetti prociclici.
33. Per contro, se il trattamento contabile comporta che l'impegno di pagamento e il contratto di garanzia restino fuori bilancio, all'interno del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi ai quali la posizione patrimoniale e la posizione di liquidità di un ente creditizio sarebbero esposte qualora il DGS richiamasse tale ente al pagamento in contanti del suo impegno, e dovrebbero esercitare poteri adeguati a garantire che l'effetto prociclico venga attenuato mediante requisiti aggiuntivi in materia di capitale/liquidità.

## Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

### Data di applicazione

34. I DGS e le autorità designate dovrebbero dare attuazione ai presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive prassi entro il 31 dicembre 2015. Successivamente, i DGS e le autorità designate dovrebbero garantire che i presenti orientamenti siano applicati in modo efficace. La medesima tempistica di attuazione si applica alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti in quanto destinatarie dei presenti orientamenti.